




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PROVINCIA DI FERRARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP C97H1900015100001.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DATA DI EMISSIONE:

AGOSTO 2022

AGGIORNAMENTI:

ELABORATO:

CSA

COMMITTENTE: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

PROGETTO: ING. STEFANO BELTRAMI

COLLABORAZIONE: ARCH. MATTEO AGNELITI

STUDIO DI INGEGNERIA BELTRAMI - C.SO ISONZO, 107/E 44121 FERRARA TEL/FAX +39 0532 762992 E-MAIL ING.BELTRAMISTEFANO@LIBERO.IT

FILE: 2022_11_15_STRADE JOLANDA_LOGO PNRR.DWG

ARCHIVIO: SB_2022_288

ELABORATI PROTETTI DAL DIRITTO DI AUTORE

PARTE 1^
PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 2.	AMMONTARE DELL'APPALTO	2
Art. 3.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	2
Art. 4.	ELABORATI DI PROGETTO E DI CONTRATTO	3
Art. 5.	CATEGORIE DI LAVORAZIONI	4
Art. 6.	CONSEGNA DEI LAVORI	4
Art. 7.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI	6
Art. 8.	SOSPENSIONI E PROROGHE	6
Art. 9.	ANDAMENTO DEI LAVORI.....	8
Art. 10.	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	10
Art. 11.	COPERTURE ASSICURATIVE	11
Art. 12.	ADDETTI AI LAVORI, SUBAPPALTI E COTTIMI	11
Art. 13.	REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE.....	13
Art. 14.	ONERI DELL'APPALTATORE.....	14
Art. 15.	ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	19
Art. 16.	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	21
Art. 17.	CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE	21
Art. 18.	GESTIONE DEI RIFIUTI.....	22
Art. 19.	ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	24
Art. 20.	VARIAZIONI NELLE OPERE E NUOVI PREZZI.....	25
Art. 21.	REVISIONE PREZZI.....	27
Art. 22.	CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 27	
Art. 23.	DANNI DI FORZA MAGGIORE	27
Art. 24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - RISERVE	28
Art. 25.	SCIoglimento DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	29
Art. 26.	OSSERVANZA DELLE LEGGI	30
Art. 27.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	30
Art. 28.	PRIVACY.....	31

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, con contratto da stipulare a MISURA, di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione del progetto denominato: manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali localizzate nel territorio del Comune di Jolanda di Savoia **CIG 93485034B9 – CUP C97H19001510001**

I lavori prevedono due soluzioni operative diverse individuate a seconda dello stato di degrado del piano stradale: Soluzione 1 con Fresatura dello strato d'usura, Cigliatura delle banchine, Pulizia della strada fresata con motoscopa, Stesura mano di attacco emulsione bituminosa, Ricarica e regolarizzazione stesa di conglomerato bituminoso 0/12 al fine di chiudere le buche e di ricreare le giuste pendenze, Stesura dello strato di usura; soluzione 2 Fresatura atta a rimuovere le parti incoerenti e danneggiate, fino a lasciare scoperto il sottostante strato di Macadam, Cigliatura delle banchine, Regolarizzazione del piano tramite stesura e rullatura dei detriti risultanti, Stesura di una soletta in cemento armato, con idonee caratteristiche di resistenza ad ambienti soggetti a gelo e disgelo, armata con R.E.S diam. 6 mm a maglia 10x20

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di offerta è il seguente:

Lavori a misura	€ 351.412,27	
Lavori a corpo	€ 0,00	
Totale lavori a base di gara	€ 351.412,27	Soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza	€ 1.464,06	Non soggetti a ribasso
Totale lavori a base di contratto	€ 352.876,33	

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare in più o in meno, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e le condizioni previste nel presente capitolato.

Art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
--

1. L'appalto dei lavori oggetto del presente contratto sarà a misura. il contratto dei lavori sarà stipulato a corpo ai sensi art. 59, c. 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 50/16.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si definisce quanto segue:

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari da applicarsi alle singole quantità eseguite per quanto riguarda la parte a misura ed alle lavorazioni a corpo.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate od autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali ed in particolare nell'elenco prezzi riportato nel piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 4. ELABORATI DI PROGETTO E DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del progetto esecutivo a base di offerta i seguenti elaborati:

	Codice elaborato	Titolo elaborato
1	QTE	Quadro tecnico economico.
2	EPU	Elenco prezzi unitari.
3	AP	Analisi prezzi aggiunti.
4	CRONO	Cronoprogramma.
5	CSA	Capitolato speciale d'appalto.
6	DISC	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
7	RT	Relazione tecnica descrittiva.
8	RF	Relazione fotografica.
9	CME-L	Computo metrico estimativo - Lavori.
10	CME-S	Computo metrico estimativo - Sicurezza.
11	QIM	Quadro Incidenza Manodopera.
12	PSC	Piano sicurezza e coordinamento e Fascicolo Tecnico.
13	PM	Piano di Manutenzione.
14	TAV.00	Individ. Presunta dei sottoservizi
15	TAV.01	Individ. tratti stradali di intervento. TRATTI: A - B1 - B2 - C - D.
16	TAV.02	Individ. tratti stradali di intervento. TRATTI: E - F - G - H - I.
17	TAV.03	Individ. tratti stradali di intervento. TRATTI: L - M - N - O - P - Q.
18	TAV.04	Particolari costruttivi manutenzione tratti stradali.

I suddetti elaborati descrivono compiutamente le opere da realizzare.

Tuttavia il committente si riserva la facoltà di introdurre, sia all'atto della consegna dei lavori sia in corso d'opera quelle varianti che ritenesse opportune nell'interesse della buona riuscita dell'opera senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, nei limiti di legge e sempreché non comportino modifiche sostanziali al progetto e salvo il riconoscimento di compensi non previsti.

Parimenti il Direttore dei Lavori può prescrivere direttamente modeste variazioni per gli stessi motivi ed integrare gli elaborati progettuali con ulteriori elaborati maggiormente esplicativi e per chiarimenti di dettaglio.

Il presente capitolato, il piano della sicurezza e tutti gli elaborati grafici sono allegati di contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per redazione, copia, stipulazione e eventuale registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

Art. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI

Per i lavori di cui al presente capitolato, ai fini della qualificazione dell'impresa concorrente, sono previste le seguenti categorie e classifiche, Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale DPR 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento.

Categoria Unica Prevalente Senza scorporo di opere	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	<u>OG3</u>	€ 352.876,33
---	---	-------------------	---------------------

Le specifiche modalità di qualificazione per la presente gara sono prescritte nella lettera d'invito.

In relazione all'entità delle lavorazioni previste, la percentuale di incidenza della manodopera è la seguente:

Descrizione delle lavorazioni	Importo lavori	Incidenza % manodopera	Importo incidenza manodopera
Opere stradali	€ 351.412,27	15%	€ 52.711,84
Sicurezza	€ 1.464,06	40%	€ 585,62
		TOT.	€ 53.297,46

Art. 6. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Durante questa fase l'Appaltatore è tenuto a risolvere qualsiasi eventuale problematica relativa ai particolari di dettaglio della struttura da realizzare, a proporre alla DL eventuali variazioni migliorative sia in termini di particolari costruttivi, sia in termini di metodologia dell'opera ed in modo che il cantiere sia libero da qualsiasi interferenza nel momento in cui l'Appaltatore sarà pronto per l'inizio delle lavorazioni in cantiere.

In caso di necessità, sarà compito dell'Appaltatore sottolineare alla Stazione Appaltante problematiche concernenti le modalità operative.

Decorso il suddetto termine, sarà compito della Direzione Lavori provvedere alla consegna dei luoghi mediante il rispettivo verbale.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di produrre prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui al D.lgs. n° 81/2008, con particolare riferimento al POS e al programma di dettaglio che lo stesso dovrà sviluppare in base al Cronoprogramma di progetto.

Stante l'incompletezza della suddetta documentazione non fornita dall'Appaltatore si procederà comunque alla consegna dei lavori ma gli stessi non potranno aver inizio, determinandosi in tal senso una condizione di sospensione illegittima per fatti inerenti la condotta dell'Appaltatore.

La consegna lavori va obbligatoriamente sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il rappresentante legale sia impossibilitato a partecipare alla consegna lavori, questi potrà essere sostituito da un suo rappresentante dotato di regolare procura notarile depositata o di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia dichiarato ed evidente il potere di firma su tali documenti.

In caso di temporanea indisponibilità delle aree di lavoro, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori (art. 5 DM 49/2018 comma 9). In tal caso l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso in cui sia effettuata la consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ed anche ai fini di cui al comma 1° del successivo articolo 7, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

La consegna parziale dei lavori, così come disciplinata dal presente comma, consente alla Stazione appaltante di non accogliere l'eventuale istanza di recesso presentata dall'appaltatore.

Art. 7. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'inizio effettivo dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre un periodo temporale massimo pari al 15% del tempo contrattuale indicato nel comma precedente, fatto salvo il manifestarsi di particolari eventi non prevedibili al momento della consegna dei lavori ed indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, da considerarsi come causa di forza maggiore se debitamente motivati.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'effettivo inizio dei lavori, computato come eccedente il suddetto limite del 15% del tempo contrattuale a partire dalla data di consegna dei lavori, viene applicata una penale pari allo **0,1% (zerovirgolauno per cento)** dell'importo contrattuale.

Parimenti è prevista una penale giornaliera della stessa entità di quella indicata nel comma precedente per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione lavori.

La riscossione della penale per ritardato inizio lavori verrà applicata mediante ritenuta sul primo certificato di pagamento utile, mentre la riscossione della penale di ritardo sull'ultimazione lavori verrà applicata sullo stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà riferire alla cauzione definitiva.

L'effettivo inizio dei lavori e l'ultimazione degli stessi potranno essere comunicati per iscritto dall'Appaltatore e dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Le sospensioni legittime dei lavori saranno disposte dal Direttore Lavori, come pure le riprese, in conformità a quanto previsto nel D.M. 49/2018 art.10 e determineranno lo slittamento dei termini di ultimazione degli stessi, mentre le proroghe dovranno essere motivatamente richieste dall'Appaltatore o direttamente previste negli eventuali atti suppletivi per maggiori lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante previa acquisizione dei pareri di rito.

Alla data di scadenza del termine contrattuale è facoltà del Direttore dei Lavori emettere un Certificato di Ultimazione lavori con prescrizioni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il termine perentorio per il completamento delle opere non può essere superiore a 60 giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori al completamento dei lavori di piccola entità nei tempi concessi ne attesta l'esecuzione emettendo il Verbale di Verifica Esecuzione Lavori per cui il Certificato di Ultimazione lavori è definitivamente confermato.

Art. 8. SOSPENSIONI E PROROGHE

Per le sospensioni dei lavori si applica l'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Le sospensioni legittime dei lavori saranno disposte dal Direttore Lavori, come pure le riprese, e determineranno lo slittamento dei termini di ultimazione degli stessi, mentre le proroghe dovranno essere motivatamente richieste dall'Appaltatore o direttamente previste negli eventuali atti suppletivi per maggiori lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante previa acquisizione dei pareri di rito.

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) gli oneri necessari all'ottenimento di autorizzazioni per l'utilizzo della viabilità circostante al cantiere o delle aree da assoggettare ad occupazione;
- d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore;
- g) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- h) l'adempimento di prescrizioni in materia di sicurezza del cantiere previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero che siano imposte dal Coordinatore della Sicurezza o da Enti di Vigilanza;
- i) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- l) il ritardo nella consegna di richieste di autorizzazione al subappalto;
- m) la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle Ditte proposte;
- n) il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
- o) ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all'Appaltatore;
- p) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- q) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- r) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81 del 2008.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga secondo le modalità previste dall'art. 107, c. 5, del D.Lgs. 50/16.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se il medesimo non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a tali ditte, imprese o fornitori.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore ad ottenere lo scioglimento del contratto nonché indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori. In tal caso per termine di ultimazione si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 9. ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, non vada contro alle prescrizioni tecniche fornite, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte del progetto esecutivo.

La diversa organizzazione dei cantieri che l'Appaltatore potrà proporre tramite diagramma dettagliato, dovrà essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nel tassativo rispetto della durata massima dei lavori prevista.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 43, comma 10 D.P.R. 207/10, e dell'art. 1 c. 1 lett) f) del D.M. 49/18 l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo dettagliato (sotto forma di diagramma di Gantt), anche indipendente dal cronoprogramma contrattuale, nel quale dovranno essere riportate, per ogni lavorazione contenuta nel computo metrico di progetto, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale cronoprogramma dovrà inoltre indicare le scadenze intermedie.

Tale strumento dovrà consentire al Direttore dei Lavori la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. 207/10.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei vincoli derivanti dall'accesso all'area di cantiere e della necessità di adeguare le attività del cantiere alle attività esistenti presso l'edificio.

In ogni caso il diagramma dettagliato può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di enti di vigilanza interessati all'intervento, alla necessità di eseguire operazioni di collaudo in corso d'opera, prove di carico o di funzionamento ovvero al fine di permettere l'esecuzione interventi di terzi nell'ambito del cantiere (quali enti erogatori per l'esecuzione di allacciamenti).

Ai sensi dell'art. 43, comma 11 del D.P.R. 207/10, il programma iniziale presentato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/10 rimane unico riferimento per il calcolo dei ritardi e della conseguente penale per sospensioni o ritardi dei lavori imputabili all'Appaltatore. Nel caso di modifiche del programma esecutivo dei lavori, la verifica dei ritardi e dell'andamento dei lavori verrà comunque effettuata rispetto al cronoprogramma originario.

Art. 10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
--

Eventuali cauzioni provvisorie saranno regolate con atti di gara.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50 del 2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al MISE del 19 gennaio 2018 n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Agli importi della eventuale garanzia provvisoria e di quella definitiva si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all'art. 93 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa CAR in forma All Risk, che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi di esecuzione sottoindicati, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, comprendente le coperture di seguito indicate:

Sezione A)	Danni alle cose per i seguenti massimali		
	valore delle opere	€	340.000 (partita 1)
	gli impianti e le opere preesistenti	€	170.000 (partita 2)
	i costi di demolizione e sgombero	€	85.000 (partita 3)
Sezione B)	Responsabilità Civile verso terzi (RCT)	€	1.500.000 (unico)

La copertura predetta dovrà prevedere le seguenti inclusioni specifiche:

Sezione A

Danni da forza maggiore, quali:

- Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi (Scoperto 10% con il minimo di €. 5.000. Limite di risarcimento 50% Somma Assicurata alla Partita 1)
- Eventi naturali (Scoperto 10% con il minimo di €. 5.000. Limite di risarcimento 50% Somma Assicurata alla Partita 1)

Sezione B

- Rimozione, franamento o cedimento di terreno (massimo risarcimento € 50.000,00 franchigia € 3.000)
- Danni da vibrazione, (massimo risarcimento € 50.000,00 franchigia € 3.000,00)
- Danni a terzi derivanti da interruzioni e sospensioni di attività (massimo risarcimento € 100.000,00 franchigia € 5.000,00)
- Danni per danneggiamento di cose di proprietà dell'azienda (massimo risarcimento € 100.000,00 franchigia € 5.000,00)

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n.50 del 2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 12. ADDETTI AI LAVORI, SUBAPPALTI E COTTIMI

In nessun caso, in primo luogo per il rispetto delle norme di sicurezza, sono ammesse nel cantiere persone non addette ai lavori o non presenti a titolo diverso ma consentito secondo quanto di seguito disposto.

È facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori pretendere l'immediato allontanamento e, nei casi più gravi, la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere.

È consentita nel cantiere la presenza delle seguenti persone:

1. personale della Stazione Appaltante con mansioni di controllo,
2. personale della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza,
3. dipendenti e tecnici dell'Appaltatore o impresa associata in caso di ATI,
4. dipendenti e tecnici dell'esecutore formalmente designato nel caso in cui l'Appaltatore sia un consorzio di imprese,
5. dipendenti e tecnici di imprese nei confronti dei quali è stato operato il distacco a favore dell'Appaltatore ai sensi della Legge "Biagi",
6. dipendenti o tecnici del Subappaltatore regolarmente autorizzato all'esecuzione di lavori o noli a caldo,
7. singoli artigiani regolarmente autorizzati,
8. fornitori con compiti di installazione e controllo delle forniture e trasportatori delle stesse limitatamente alle operazioni di trasporto e scarico dei materiali e attrezzature secondo le modalità previste nel PSC.

Ulteriori presenze in cantiere non previste nel presente capitolato dovranno essere regolamentate specificatamente in contraddittorio con la Stazione Appaltante, a cui spetta comunque la decisione finale.

Salvo per il personale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, che deve essere in grado di qualificarsi come tale, l'Appaltatore dovrà essere sempre in grado di dimostrare in cantiere la titolarità della presenza del suddetto personale nelle forme di legge.

A tal fine si specifica quanto segue.

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Le esecuzioni affidate dall'Appaltatore ai singoli artigiani ed i distacchi di personale da altre imprese ai sensi della Legge Biagi vanno comunque autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se richiesto e nei termini di legge.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n.50 del 2016, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 13. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione deve presentare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel Titolo IV del D.lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.lgs. 81/2008.

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D.lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Art. 14. ONERI DELL'APPALTATORE
--

Oltre agli oneri già previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) tutti gli oneri iniziali di individuazione e tracciamento dei sottoservizi interferenti, facendosi carico di interfacciarsi con il dovuto preavviso con gli organi tecnici dei vari enti gestori degli stessi e sottostare alle loro prescrizioni operative garantendo il necessario accesso, compresenza ed assistenza nel cantiere.
- 2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione di cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite, la recinzione dei cantieri stessi con solido stecconato di legno, muratura o metallico secondo la richiesta della direzione lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaamento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
- 3) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, se ed in quanto previsti dal piano della sicurezza.
- 4) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

- 5) la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, mantenendo salva la stazione appaltante da ogni eventuale furto o ammanco.
- 6) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- 7) la predisposizione e l'inoltro agli Enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e l'assistenza alla Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e i costi necessari all'esecuzione di tali lavori;
- 8) provvedere a sua cura e spese a ripristinare le quote stradali di progetto con ricarica, qualora dovessero manifestarsi cedimenti da consolidamento del terreno di fondazione o da non corretta esecuzione del pacchetto stradale, non già scontati durante le fasi di cantiere, inerentemente ai tratti di viabilità interessati dalle lavorazioni.
- 9) provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante: I danni che per cause dipendenti o per una negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti predetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.
- 10) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 11) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- 12) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. In particolare l'appaltatore nella esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, dovrà applicare il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza; dovrà altresì organizzare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 81/2008 il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata all'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra: Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati interamente assolti. Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può apporre eccezione alla stazione appaltante: Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

- 13) a fornire alla direzione lavori la prova di aver ottemperato alla L. 482/68 sulle assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste dalla L. 130/58 e successive proroghe o modifiche, dalla L. 744/70 sulle assunzioni dei profughi e successive modifiche e dalla L. 763/81 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14) l'appaltatore è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla direzione lavori tutte le notizie relative alla all'impiego della manodopera. In caso di ritardo sul pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.
- 15) la comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista per i ritardi sull'ultimazione dei lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 16) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per la regolamentazione del traffico nelle sedi di cantiere, le protezioni, segnalazioni diurne e notturne e la sorveglianza necessari per la salvaguardia delle opere e per evitare qualsiasi rischio a cose e persone conseguenti ai problemi di viabilità ed accesso del cantiere secondo quanto specificatamente previsto nel presente capitolato speciale – parte tecnica.
- 17) accollarsi tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione negli scavi e nelle cave di prestito, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l'accesso, l'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo delle acque, le cave di prestito e le aree di scarica, nonché di quanto altro necessiti in tal senso per l'esecuzione dei lavori.
- 18) sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali, enti gestori dei sottoservizi e Consorzi di Bonifica competenti o da qualsiasi altro ente competente sotto la cui giurisdizione si svolgeranno i lavori con gli atti autorizzatori e secondo le disposizioni impartite dai rispettivi funzionari in sede esecutiva. Si intende che per tutte le eventuali modifiche alle modalità di esecuzione dei lavori apportate agli elaborati progettuali dagli enti competenti e per tutte le eventuali prescrizioni, l'appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi di alcun genere.
- 19) eseguire tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura e tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone e alle cose, franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o le cose secondo le norme vigenti. L'appaltatore dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali USL, ENEL, VV.FF. ecc.

- 20) fornire mezzi, materiali e operai e tecnici qualificati per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
- 21) fornire gli strumenti metrici, topografici e di registrazione occorrenti per le operazioni di collaudo come previste dal presente capitolato e indicate dalla direzione lavori e dal collaudatore.
- 22) fornire in opera a sue cure e spese e di esporre all'esterno di ogni cantiere un tabellone mobile (cartello di cantiere) di dimensioni non inferiori a ml 1,00 per ml 2,00, in cui devono essere indicate tutte le informazioni previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/90 e dell'art. 18, 6° comma della Legge 55/90 (nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti). Le suddette tabelle dovranno essere sottoposte in bozza alla direzione lavori.
- 23) verificare gli esecutivi di progetto e sono inoltre a suo carico le spese per la redazione dei progetti di dettaglio, su base informatica e su supporto cartaceo, delle opere e dei manufatti di qualsiasi tipo (cemento armato, acciaio, muratura, ecc.).
- 24) pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalla viabilità di servizio.
- 25) predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite delle quantità totali e parziali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata. Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla direzione lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori. Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori e per la emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti. La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà della stazione appaltante.
- 26) sostenere tutte le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.
- 27) sostenere tutte le spese per la campionatura e prove di laboratorio sui materiali provenienti dallo scavo da reimpiegare in sito.
- 28) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 in materia di lavori di rimozione e/o demolizione dell'amianto, nonché attuare le misure previste dal Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 art. 250. Il possesso dei suddetti requisiti da parte dell'Esecutore dei lavori non solleva C.A.D.F. S.p.A. da responsabilità, in quanto quest'ultima controllerà e verificherà quanto ci verrà comunicato dall'Appaltatore.
- 29) in relazione ai lavori di rimozione e/o demolizione di materiale contenente amianto, essere iscritto, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014 n. 120, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10A e classe specifica in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

A	oltre 9.000.000 €/anno
B	fino a 9.000.000 €/anno
C	fino a 2.500.000 €/anno
D	fino a 1.000.000 €/anno
E	fino a 200.000 €/anno

e alla Categoria 5 – Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e classe specifica in funzione della quantità annua complessivamente trattata:

- a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
- b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
- c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
- d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
- f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

Il possesso dei suddetti requisiti da parte dell'Esecutore dei lavori non solleva C.A.D.F. S.p.A. da responsabilità, in quanto quest'ultima controllerà e verificherà quanto ci verrà comunicato dall'Appaltatore.

- 30) in relazione ai lavori di rimozione e/o demolizione di materiale contenente amianto, avere acquisito Nulla Osta da Parte dell'AUSL-UOPSAL della Provincia di Ferrara in merito al Piano di Lavoro per la Rimozione Amianto che la ditta stessa deve presentare, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008;
- 31) In riferimento al punto precedente n. 21, provvedere alla prova di tenuta idraulica delle condotte come descritto nel "capitolato speciale d'appalto specifiche tecniche", fornendo anche i macchinari, le tubazioni, i pezzi speciali e la raccorderia necessari all'esecuzione della prova. I risultati della prova saranno registrati con un data logger che, a discrezione della D.L. potrà essere fornito dalla Stazione Appaltante oppure dall'impresa a condizione che lo strumento di misura sia dotato di certificato di taratura in corso di validità.
- 32) trasmettere alla D.L. prima dell'inizio dei lavori di ciascuna fase operativa, la certificazione dei materiali ai fini dell'approvazione e accettazione dei medesimi da parte della D.L., pena l'impossibilità di posarli se non visionati o autorizzati preventivamente dalla D.L.**
- 33) sostenere il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali varie (permesso di costruzione, occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.).
- 34) al termine dei lavori e prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del rilascio delle polizze, consegnare gli elaborati grafici dei rilievi e delle opere finite in forma cartacea e digitale, i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature fornite dalla fabbrica e le certificazioni di conformità di legge.

- 35) al termine dei lavori, a seguito di smobilitazione del cantiere, provvedere all'eliminazione dei materiali di risulta con le modalità descritte nell'Art. 17 del presente capitolato e ripristinare i luoghi alle condizioni iniziali.

Gli oneri di tutti i punti sopra specificati si intendono compensati nei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri in tutti i punti sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a misura di cui all'art. 1 del presente capitolato (oggetto ed ammontare dell'appalto).

Art. 15. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
--

Per quanto attiene l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, dando così modo a quest'ultima di ottemperare alle proprie responsabilità di cui all'art. 101 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e all'art. 6 del D.M. 49/18.

La Direzione Lavori potrà adottare la seguente procedura al fine di procedere alla approvazione dei materiali:

- approvazione preliminare della campionatura
la D.L. potrà richiedere campioni di tutti i materiali da porre in opera. L'Appaltatore dovrà procedere alla presentazione del materiale prescelto rispondente alle prescrizioni del capitolato e delle voci di appalto. La D.L. potrà inoltre richiedere specifiche prove di laboratorio al fine di verificare la rispondenza del materiale proposto. La D.L. provvederà all'accettazione mediante apposito verbale. All'interno del medesimo verbale potranno essere indicati i motivi di rifiuto del campione. L'approvazione del campione proposto non implica l'accettazione del materiale.

La campionatura dovrà essere completa della seguente documentazione:

- a) attestazione della marcatura CE in recepimento della applicazione del Regolamento (UE) N. 305/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Tale attestazione dovrà riportare i valori delle caratteristiche certificate e le norme armonizzate UNI / UNI EN di riferimento. I requisiti che devono essere attestati a titolo esemplificativo e non esaustivo sono i seguenti:
 - resistenza meccanica e stabilità;
 - sicurezza in caso di fuoco;
 - igiene, sicurezza e ambiente;
 - sicurezza in uso;
 - protezione contro il rumore;
 - risparmio energetico;
- b) descrizione del materiale e del procedimento di produzione;
- c) resistenza al fuoco o grado di reazione al fuoco (da attestarsi, in base alla tipologia di materiale, mediante copia del certificato di omologazione e/o rapporto di prova);
- d) schemi e disegni tecnici;
- e) modalità di posa in opera e/o installazione;
- f) schede di sicurezza;
- g) rispondenza a particolari disposizioni normative o di contratto;
- h) per i prodotti per i quali possa essere ipotizzabile la presenza di formaldeide dovranno essere fornite specifiche disposizioni ai sensi del D.M. 10/10/08.

Il responso della valutazione della campionatura proposta dall'Appaltatore avverrà entro quindici

giorni dalla consegna del campione o della documentazione riportante i dati tecnici del materiale. È onere dell'Appaltatore la tempestiva presentazione della campionatura.

L'Appaltatore non può richiedere proroghe o sospensioni dei lavori in caso di ritardo nella presentazione dei campioni a lui imputabili o a causa del rifiuto del materiale campionato a causa di carenze tecniche o di rispondenza alla normativa;

- approvazione definitiva del materiale in cantiere
l'accettazione del materiale in cantiere avverrà con le modalità riportate all'interno dell'art. 101, c. 3 del D.Lgs. 50/16. La D.L. procederà alla verifica di corrispondenza del materiale introdotto in cantiere rispetto al materiale campionato. Il materiale per cui sono state richieste prove di laboratorio non può intendersi approvato fino alla consegna dei risultati delle prove stesse. La D.L. potrà accettare mediante apposito verbale il materiale o indicare in esso i motivi di rifiuto dello stesso. Per l'accettazione definitiva dei materiali si farà comunque riferimento all'art. 101, c. 3 del D.Lgs. 50/16.

Il Direttore dei Lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

Ai sensi dell'art. 111, c. 1-bis, del D.Lgs. 50/16, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie previste dalle attività di cui dall'art. 111, c. 1 del D.Lgs. 50/16, sono da imputare alle somme accantonate all'interno del quadro economico dell'opera.

L'Appaltatore dovrà anticipare il pagamento delle suddette prove al Laboratorio Ufficiale. Tali somme verranno rimborsate, su presentazione delle fatture quietanzate, all'emissione del primo Stato di Avanzamento utile.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per: la confezione dei provini, i casseri a perdere, la marcatura indelebile dei provini mediante targhette metalliche, la maturazione dei campioni secondo normativa, l'invio dei campioni al Laboratorio Ufficiale a mezzo di corriere espresso, l'effettuazione del prelievo presso il cantiere da parte di tecnici dell'impianto di betonaggio o del Laboratorio Ufficiale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prove necessarie alla verifica della rispondenza dei materiali adottati alle prescrizioni di capitolato e alle norme di buona tecnica (UNI, UNI EN, ISO...).

Per l'esecuzione delle prove la Direzione Lavori provvede, mediante l'assistenza del Direttore Tecnico, al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Art. 16. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate direttamente nei cantieri di produzione senza nessun obbligo di comunicazione.

La corretta applicazione dell'art. 185 richiede principalmente il rispetto delle seguenti condizioni:

- Il materiale di riporto presente nel terreno non deve superare il 20% in peso.
- Il terreno deve rispettare i limiti della tabella 1, Allegato 5, Titolo V parte IV (bonifiche).

Ne consegue che, per definire una terra e roccia da scavo utilizzabile in situ è necessario procedere ad una verifica analitica.

Non essendo diversamente specificato, si ritiene sufficiente per scavi lineari, un prelievo ogni 500,00 ml. e per scavi inferiori a 2.500 mc. da uno dei tre prelievi.

Il numero di prelievi per scavi di maggiori dimensioni, può essere determinato mutuando la Tab. 2.1 dell'allegato 2 a Decreto.

- Riferimenti:
- Art. 185 D.Lgs. 152/05 (esclusioni dalla definizione di rifiuto).
- Dpr. 120/2017 (nuova normativa terre e rocce da scavo).
- Tab. 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV: limiti di contaminazione dei terreni:
- Circolare Min. Ambiente novembre 2017: materiali di riporto chiarimenti interpretativi.

Art. 17. CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE

In generale è onere dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori operare perseguendo il contenimento delle emissioni sonore rumorose nei limiti e nei modi previsti dai criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.

Inoltre l'appaltatore dovrà tener conto di quanto indicato nella valutazione di impatto acustico approvata dalla Conferenza di Servizi Provinciale e facente parte del presente progetto.

In particolare, con riferimento ai suddetti atti, si richiamano le seguenti disposizioni:

- Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- Nei cantieri esterni, durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione

individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

- Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

- Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:
 - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
 - situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.
- dovrà essere attuata la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine attività, in particolare per le fasi lavorative particolarmente disturbanti,
- dovrà essere data attenta considerazione della collocazione di macchine ed impianti evitandone, per quanto possibile, la direzionalità verso ambienti particolarmente sensibili,
- i mezzi pesanti in entrata e uscita al cantiere nonché all'interno dell'area stessa dovranno procedere a passo d'uomo,
- in caso di ricorso all'autorizzazione di deroga si dovrà garantire l'informazione di tutti i lavoratori coinvolti su quanto segnalato nel documento autorizzativo di deroga per la gestione del cantiere rilasciato da parte dell'autorità preposta al fine di rendere maggiormente coinvolte e consapevoli le maestranze.
- Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati sopra devono richiedere specifica deroga agli enti competenti.

L'appaltatore dovrà sottostare, se richiesto, allo svolgimento di monitoraggi fonometrici al fine di evidenziare eventuali criticità in corso d'opera, elaborando una documentazione tecnica di controllo e misura da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ogni onere per l'appaltatore derivante dall'osservanza degli obblighi di legge e prescrizioni anzidetti è da ritenersi compreso nei prezzi offerti.

Art. 18. GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente articolo riguarda la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività previste in progetto; Il contenuto che segue deve essere inteso unicamente come un primo quadro di requisiti minimi che dovranno essere soddisfatti durante lo svolgimento delle attività e pertanto non può essere considerato

sostitutivo alla lettura della normativa di riferimento, alla quale si rimanda per completezza e comunque per la verifica dell'attualità delle previsioni qui inserite.

A) GESTIONE DEI RIFIUTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti i rifiuti generati dalle attività previste in progetto sono da intendersi prodotti dall'Appaltatore.

Sull'Appaltatore ricadono tutti gli oneri di gestione e le responsabilità civili e penali attribuite dalla normativa al produttore dei rifiuti, a titolo esemplificativo tutti gli adempimenti di legge necessari per la corretta raccolta, carico, trasporto e smaltimento, la tenuta delle aree di deposito temporaneo, l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi di classificazione (laddove necessari), l'attribuzione del codice EER del rifiuto, il corretto imballaggio ed etichettatura (se previsto), la compilazione ed emissione dei formulari d'identificazione rifiuto, la tenuta e registrazione sui registri di carico scarico rifiuti, gli adempimenti di comunicazione periodica quali ad esempio il MUD, gli adempimenti previsti dalle normative speciali quali ad esempio le "Terre e rocce da scavo", l'iscrizione alla Classe 10 o l'utilizzo di aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in caso di presenza di rifiuti contenenti amianto, l'applicazione della normativa ADR per il trasporto di merci pericolose (laddove previsto), le comunicazioni agli Enti di controllo in caso di mancata trasmissione della IV° copia del formulario e l'acquisizione della comunicazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti consegnati ai centri di stoccaggio in D15.

Aree di deposito temporaneo rifiuti

Per ciascun'area d'intervento sarà individuata una zona, dove effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'Appaltatore. Tutte le zone individuate dovranno essere delimitate e avere l'accesso interdetto a terzi.

La disposizione dei rifiuti all'interno dell'area dovrà essere ordinata avendo cura di mantenere separati tra di loro i diversi EER.

Il deposito di rifiuti non dovrà in alcun modo costituire fonte d'inquinamento. Sarà cura dell'appaltatore provvedere, al loro confinamento, separazione, individuazione con cartello dei codici EER, apposizione della data di deposito, alla copertura, all' idoneo imballaggio e etichettature (se previsto); inoltre, sulla porta di accesso all'area dovrà essere apposto un cartello con riportata l'anagrafica dell'azienda, il riferimento all'appalto e la dicitura " Deposito temporaneo rifiuti prodotti dall'azienda NOME DELL'AZIENDA E RAGIONE SOCIALE".

Nel caso il deposito fosse costituito da un solo contenitore di dimensioni contenute (es. unico rifiuto EER depositato in un contenitore movimentabile manualmente), il contenitore dovrà essere chiuso non accessibile a terzi, collocato in un'area o stabile idoneo e riportare oltre alla data di inizio deposito un'etichetta adesiva con il codice EER, la dicitura " Deposito temporaneo rifiuti prodotti dall'azienda NOME DELL'AZIENDA E RAGIONE SOCIALE" e il riferimento all'appalto.

Comunicazioni alla Committente

Su richiesta della Committente e comunque almeno ogni mese, l'Appaltatore s'impegna a inviare a copia della documentazione concernente la gestione dei propri rifiuti. In particolare per ogni rifiuto allontanato, nel riquadro "Annotazioni" del formulario di trasporto dovrà comparire il riferimento all'appalto e alla Committente. Tutta la documentazione trasmessa dovrà obbligatoriamente essere completata dalla copia fotostatica della IV copia di ciascun formulario.

La Committente si riserva la facoltà di compiere specifici controlli in merito, che potranno riguardare a titolo esemplificativo la compilazione della documentazione, le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dei trasportatori e il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero.

B) GESTIONE DEI RIFIUTI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Sarà a carico della Committente la gestione dei rifiuti non prodotti dall'esecuzione dei lavori a carico dell'Appaltatore ma la cui rimozione è funzionale all'esecuzione dell'opera.

Art. 19. ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
--

E' prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sull'importo contrattuale totale alla consegna dei lavori, previa presentazione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18^a del D.Lgs. n. 50/16.

L'importo dell'anticipazione viene progressivamente recuperato con gli stati d'avanzamento e quello della garanzia ridotto di conseguenza.

Il pagamento in acconto sarà effettuato al raggiungimento del **40%** dell'importo dei lavori a contratto comprensivi degli oneri per la sicurezza, da valutarsi secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 7 gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dall'emissione del SAL, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del regolamento generale, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori qualora previsto.

Il pagamento del Residuo Credito deve essere effettuato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Ai sensi degli articoli 102 comma 3 e 103 comma 6 del DLgs 50/16 la garanzia fideiussoria per la rata di saldo deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge,

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al MISE del 19 gennaio 2018 n.21 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale. Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati. La procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti su istanza degli stessi e previo nulla osta dell'Appaltatore a conferma dell'avvenuta prestazione in conformità del contratto di subappalto.

In alternativa l'Appaltatore stesso comunica alla Stazione Appaltante l'importo lavori da riconoscere al subappaltatore. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione dei compensi con mandati separati.

Art. 20. VARIAZIONI NELLE OPERE E NUOVI PREZZI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dall'articolo 43 del regolamento generale.

Se a seguito di evenienze in sede esecutiva si richiedesse la redazione di una perizia di variante e/o suppletiva, questa potrà essere ammessa solo nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1^a art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in generale nei modi e limiti previsti nel seguente articolo.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art 35 del DLgs 50/16
- b) il 15% del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o diminuzione, non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1^a lettera e) e 4 del D.Lgs. 50/2016 proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. **L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10% dell'importo originario del contratto** e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio disposte dal Direttore lavori non comportanti aumento e diminuzione dell'importo contrattuale.

In caso di modifiche in aumento o in diminuzione del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In caso di superamento del quinto dell'importo di contratto, dovrà essere sottoscritto tra le parti un atto aggiuntivo al contratto principale.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia, qualora non previsto nell'elenco prezzi unitari contrattuale, verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del

contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016.

Art. 21. REVISIONE PREZZI

Ai fini di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il presente appalto è assoggettato alla revisione prezzi.

La revisione prezzi è consentita nei limiti di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 27/01/2022 n. 4 e si applica con le modalità ed i termini previsti dal comma 2 e seguenti del medesimo articolo 29.

Art. 22. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore, opportunamente preavvisato, non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, alla presenza di due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

La regolare esecuzione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione e le operazioni devono essere concluse entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine la regolare esecuzione si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Durante le operazioni di accertamento di regolare esecuzione, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In ogni caso l'appaltatore dovrà essere convocato con congruo anticipo al fine di poter assistere alle prove di collaudo.

Art. 23. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - RISERVE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento, potrà valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura; in quest'ultimo caso, qualora lo ritenga opportuno, darà corso alle procedure di accordo bonario con le modalità previste dall'art. 205 commi da 2 e 7 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine dei quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, potrà attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50 del 2016, sono stati oggetto di verifica.

La definizione di tutte le controversie è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
--

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto d'appalto durante il periodo di sua efficacia nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;
- j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine di C.a.d.f. S.p.A.;
- l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, a C.a.d.f. S.p.A.

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente al contratto in qualsiasi momento nei modi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con

avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nei modi stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Art. 26. OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle vigenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato.

Art. 27. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/13.08.2010 e successive modifiche, la ditta affidataria si obbliga a fornire alla stazione appaltante., entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero se già acceso, dalla data della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie legate al presente documento, l'indicazione di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva, ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante. Entro il termine predetto dovranno essere comunicate alla stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come dovrà essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi al presente contratto avverranno esclusivamente utilizzando conto correnti bancari o postali, tramite bonifico, ovvero con altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, inserendo sugli stessi il codice CUP ed il codice CIG. La ditta affidataria prende atto ed accetta che il mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità predetti, comporterà la nullità assoluta del presente contratto ed in tale circostanza la stazione appaltante provvederà per la risoluzione di diritto del medesimo. La ditta affidataria prende altresì atto ed accetta che le predette condizioni vengano espressamente inserite ed applicate in tutti i rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori o sub-contraenti che intervengono nell'esecuzione del presente contratto. Nell'ambito dei suddetti rapporti, la ditta appaltatrice, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informerà immediatamente la stazione appaltante . e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara. La ditta affidataria si impegna, inoltre ad osservare quant'altro previsto dalla L. 136/2010.

La ditta affidataria dichiara di essere stata informata circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti spettanti all'interessato;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati.